

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 866 del 18/12/2024, viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

Il Dott.ssa, Reale Rosella Noto 10/1/1957 RLERLL57R41F943Z Via Case Sparse S. Quirico, 10 Oristano di seguito denominato "Professionista",

RICHIAMATO

Il Regolamento ASL 5 per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, co.6 del D.lgs n.165/2001, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 796 del 05/12/2024;

PREMESSO

• che con deliberazione n.697 del 22/10/2024 la ASL di Oristano, ha indetto un " *Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi libero professionali per un medico specializzato e/ o specializzando in medicina fisica e riabilitativa e un medico specializzato in medicina Fisica e Riabilitativa con comprovata*

esperienza nel trattamento della spasticità in età evolutiva - Approvazione

Avviso e relativo modulo di domanda.” redatto in conformità all’art.7,

comma 6 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., pubblicato sul

sito della ASL n. 5 di Oristano, Albo Pretorio, settore:

“Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di interesse”, dal 22/10/2024

al 06/11/2024;

• che con deliberazione n. _____ del _____ a ASL di Oristano

approvava il verbale del _____, redatto dalla Commissione di

esperti preposta alla valutazione delle manifestazioni di interesse ed

autorizzava il conferimento di n. 1 contratto libero professionali, ex

art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, alla dott.ssa /dott..

• che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale

di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di

subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d’opera ai sensi

degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

• che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista

risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione

specificata correlata alle attività della propria formazione

professionale;

• che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di

conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

• che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di

natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto e durata

L'ASL di Oristano ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile

ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale

di lavoro di natura libero professionale con Dott.ssa Reale Rosella

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è

attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente

contratto per il periodo di sei mesi dalla data di sottoscrizione del

contratto.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a

tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di

prestazione professionale ai sensi degli art. 2222 e seguenti del

codice civile e pertanto non comporta per il Professionista

l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale,

giuridica e di natura economica. Il Professionista è tenuto a

conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali

che saranno a lui declinati dal Direttore della Struttura.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo

svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate

dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs.

165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali

pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso il

Presidio Ospedaliero di Oristano, SC Neuroriabilitazione.

Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di medico Specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 4 Obiettivi

L'incarico sarà specificamente teso a garantire l'espletamento delle attività indicate nel progetto.

Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative

Il professionista si impegna a garantire una disponibilità oraria pari a n° 64, articolate sulla base delle esigenze concordate con il Direttore della S.C. di riferimento, con un compenso orario pari ad euro 90,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre all'Iva se dovuta.

Il professionista non può superare il limite massimo settimanale di 64 ore, calcolato su base mensile.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti da professionista durante e/o nell'ambito delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il valore complessivo presunto del contratto ammonta ad euro 115224,00.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale, della quale una copia sarà trasmessa all'ASL 5 prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso

la ASL di Oristano.

Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato con Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:

<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

Art. 8 Recesso unilaterale

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;

- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di

una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Costituisce giusta causa di recesso da parte della ASL 5 di Oristano la possibilità di svolgere le attività oggetto del presente contratto tramite personale dipendente, a seguito di nuove assunzione di personale mediante procedure selettive o scorrimento di graduatorie concorsuali.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto

diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 9 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

Art 10 Imposta di Bollo

L'imposta di bollo è a carico della parte contraente, e sarà successivamente assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzie delle Entrate Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05/05/2022.

Art. 11 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 8 pagine e di n. 11 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale ASL di Oristano

Il Professionista

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Murgia Massimiliano